



TRIBUNALE di PISTOIA

n. prot. 401/2016/I

ai Responsabili dei Settori Civili

all'Ufficio recupero crediti
Sede

e p.c. all'Ill.mo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
PISTOIA

oggetto: contributo unificato non versato o versato in maniera insufficiente - Attività di recupero.

L'art. 13 del DPR. n. 115/2002, prevede che per ogni giudizio instaurato debba essere versato un contributo unificato commisurato al valore della domanda o al tipo di procedimento.

Il successivo art. 14 stabilisce che spetta alla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso versare l'importo del contributo unificato in base al valore dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Il valore della causa deve essere:

- **ben specificato** (non è corretto indicare genericamente lo scaglione nel quale è compreso);

- **espresso** anche in caso di **esenzione della causa**, indicando i riferimenti normativi di esenzione;

e anche quando occorre **prenotare a debito** il contributo unificato **deve essere dichiarato l'importo del valore specificando la circostanza** che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio o che ha presentato al Consiglio dell'Ordine la domanda di ammissione (documenti, peraltro, **da allegare**).

Nel caso di **domande riconvenzionali, chiamate in causa del terzo, o modifiche del valore della domanda, onde agevolare la cancelleria**, sia **negli atti introduttivi** che eventualmente **nella memoria ex art. 183, VI comma n.1** si invitano gli avvocati ad **inserire una dichiarazione** in tal senso **nella intestazione dell'atto**, secondo l'esempio seguente:

TRIBUNALE DI PISTOIA
COMPARSA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
con domanda riconvenzionale / con chiamata in causa del terzo/intervento

Si ricorda, inoltre che l'omissione della dichiarazione di valore della causa comporta la corresponsione **del contributo unificato nella misura massima**, mentre l'omissione di indicazione, negli atti introduttivi, **del C.F. delle parti e del n. di fax dell'avvocato comporta, invece, la maggiorazione del contributo del 50%**.

In caso di **versamento insufficiente** il Cancelliere invierà all'avvocato un biglietto di cancelleria.

Il funzionario che riceve l'atto verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento e verifica, inoltre, se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa" (art. 15, DPR. n. 115/2002).

In ordine alla problematica connessa **all'annullamento da parte degli Uffici giudiziari**, ai sensi dell'**art. 12 TU 642/1972**, delle marche da bollo utilizzate per l'assolvimento del Contributo Unificato dalla parte che instaura un procedimento civile e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, è noto che la sola scansione ed invio della marca non è sufficiente **ad assolvere l'obbligo di pagamento** del contributo unificato poiché le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Si ribadisce che a far data dal 21 aprile 2016 la regolarizzazione, mediante deposito della marca in originale, dovrà avvenire entro venti giorni, trascorsi i quali le cancellerie procederanno ad attivare la procedura di riscossione coattiva senza ulteriore avviso o comunicazione.

Si chiede, pertanto, al Presidente del COA, cui la presente è indirizzata per conoscenza, di sensibilizzare gli iscritti all'Ordine alla regolarizzazione della propria posizione, depositando le marche originali presso le cancellerie competenti.

Si chiede inoltre di inserire tale nota nel sito dell'Ordine in modo da renderlo estensibile agli avvocati degli altri fori.

Le cancellerie, pertanto, procederanno con sollecitudine ad attivare la procedura di riscossione coattiva per le posizioni giacenti alla data odierna e non regolarizzate nei termini indicati.

Con la sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero della Giustizia e la società Equitalia Giustizia s.p.a. in data 23 settembre 2010, la competenza in merito all'apertura della partita di credito ed alla notifica dell'invito al pagamento per il recupero del contributo unificato omesso od insufficiente è passata dall'ufficio giudiziario alla società Equitalia Giustizia s.p.a.

Le cancellerie civili, pertanto, dovranno, accertato il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato (art. 16, DPR. n. 115/2002), **limitarsi** alla formazione del sotto fascicolo, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato compilato in ogni sua parte datato e sottoscritto previa apposizione del timbro dall'incaricato, da inviare all'Ufficio recupero Crediti che attiva la procedura di recupero trasmettendo gli atti ad Equitalia Giustizia s.p.a. ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

Sarà cura dei responsabili dei settori garantire il rispetto delle presenti indicazioni e segnalare alla scrivente problematiche o disfunzioni che dovessero emergere.

Pistoia 11 marzo 2016

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Marina Checchia



Visto per approvazione e comunicazione

Il Presidente del Tribunale

dott. Fabrizio Amato

